



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"  
di CATANZARO

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO**  
**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN**  
**FARMACIA OSPEDALIERA**

Art. 1 – Ambito

Art. 2 – Afferenza della Scuola

Art. 3 – Finalità della Scuola

**TITOLO I – Organi di governo della Scuola e corpo docente**

Art. 4 – Organi della Scuola

Art. 5 – Direzione della Scuola

Art. 6 – Consiglio della Scuola

Art. 7 – Corpo docente

Art. 8 – Modalità di elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio della Scuola

**TITOLO II – Formazione**

Art. 9 – Ordinamento didattico della Scuola

Art. 10 – Obiettivi formativi

Art. 11 – Piano didattico

Art. 12 – Formazione nella rete formativa

Art. 13 – Tutor

Art. 14 – Registrazione delle attività formative professionalizzanti: libretto-diario

Art. 15 – Frequenza

Art. 16 – Periodi di formazione all'estero

Art. 17 – Formazione fuori rete formativa in Italia

**TITOLO III – Valutazione**

Art. 18 – Esame di profitto annuale

Art. 19 – Esame di diploma

Art. 20 – Valutazione della qualità della didattica e delle attività formative professionalizzanti

**TITOLO IV – Ammissione, regolamento borse di studio, sospensione della formazione specialistica, trasferimenti, incompatibilità, disposizioni finali**

Art. 21 – Ammissione alla Scuola di Specializzazione

Art. 22 – Regolamento borse di studio

Art. 23 – Sospensione della formazione specialistica

Art. 24 – Trasferimento da altro Ateneo

Art. 25 – Trasferimento ad altro Ateneo

Art. 26 – Incompatibilità

Art. 27 – Disposizioni finali



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

### **Art. 1 - Ambito**

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, riordinata ai sensi del Decreto del 4 febbraio 2015, Prot. n. 68, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca elaborato di concerto con il Ministro della Salute, recante il "*Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*".
2. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra tra le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; afferisce all'Area dei Servizi Clinici, Classe della Farmaceutica, Tipologia FARMACIA OSPEDALIERA.
3. La Scuola ha la durata di quattro anni di corso, non suscettibili di abbreviazione, corrispondenti a 240 CFU, e rilascia il Titolo di "Specialista in Farmacia Ospedaliera".
4. L'accesso alla Scuola è riservato ai laureati specialisti in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S), ai laureati magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13), ed ai laureati dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
5. Per ogni anno di corso, il numero massimo di iscrivibili é pari a sei unità.

### **Art. 2 - Afferenza della Scuola**

Ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 e del D.R. n. 568 del 25 maggio 2015, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferisce alla Struttura di raccordo "Scuola di Farmacia e Nutraceutica" ed ai relativi Dipartimenti come di seguito specificato: Dipartimento di Scienze della Salute (riferimento), Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (associato), Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (associato). La sede amministrativa è il Dipartimento di Scienze della Salute.

### **Art. 3 - Finalità della Scuola**

La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia nonché della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.

## **TITOLO I — ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE**

*MTC*

2



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA


*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

### **Art. 4 - Organi della Scuola**

Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola.

### **Art. 5 - Direzione della Scuola**

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/82 e del successivo D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito "Discipline Specifiche della Tipologia Farmacia Ospedaliera" (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09), appartenente alla sede della stessa, ed eletto tra i docenti a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della Scuola e svolgono attività didattica all'interno di essa.
2. Il Direttore della Scuola é eletto a scrutinio segreto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai Professori di ruolo di I e II fascia, ai Ricercatori Universitari, ai rappresentanti degli specializzandi e ai Dirigenti di Unità Operative di cui al successivo art. 7, commi 1 e 4; questi ultimi concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le elezioni per il Direttore della Scuola di Specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, cioè dal Professore di I fascia, o in mancanza di II fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per più mandati. Il Direttore della Scuola non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole; per le altre incompatibilità si rinvia alle vigenti normative e allo Statuto di Ateneo. Ai sensi dell'art. 2 comma 11 della Legge 240/2010, potrà essere eletto Direttore della Scuola il docente che assicura un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Direttore é responsabile del funzionamento della Scuola di Specializzazione e del regolare svolgimento delle attività formative. Il Direttore convoca, presiede ed istruisce le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio, curandone l'attuazione; vigila sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola; coordina il piano delle attività di tirocinio professionale per gli specializzandi, nell'ambito della Rete formativa della Scuola, e vigila sull'attuazione dei relativi programmi formativi e su ogni eventuale impedimento al corretto e completo svolgimento dei medesimi; adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile; esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano in seno al Consiglio.

 3 



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

### **Art. 6 - Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali professori a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi.
2. Il Consiglio ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola. Il Consiglio della Scuola propone eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola; esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, adotta i criteri per la garanzia di qualità, valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa; programma la didattica del Corso all'inizio di ogni anno accademico, definendo, tra l'altro, la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti; determina le modalità e la durata delle attività tecnico-pratiche per ciascun corso e nel loro insieme le modalità delle prove di valutazione del profitto degli specializzandi, le modalità della tesi e dell'esame finale; propone convenzioni secondo la normativa vigente ed autorizza gli specializzandi allo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.
3. Le riunioni del Consiglio che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento si svolgono in composizione limitata ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori Universitari. I rappresentanti degli specializzandi partecipano alla discussione ma non alla votazione di argomenti relativi l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero.
4. Il Consiglio può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
5. Il Consiglio della Scuola é convocato dal Direttore. La convocazione è inviata per posta elettronica a tutti gli interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno e di norma, tranne che per motivi straordinari, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Il Direttore è altresì invitato a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei votanti, fatta salva la verifica del numero legale.
6. Il Consiglio della Scuola può riunirsi per via telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale per deliberare su materie per le quali non sia necessaria una votazione a scrutinio segreto. Le decisioni adottate nella riunione telematica hanno effetto immediato ed il verbale considerato approvato seduta stante.

*Mre*

4




# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

### **Art. 7 - Corpo docente**

1. Secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 1 del D.I. n. 68 del 2015, il corpo docente della Scuola di Specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, quest'ultimo nominato ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del D.I. n. 68 del 2015, il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori indicati nell'Ambito denominato "Discipline Specifiche della Tipologia Farmacia Ospedaliera" identificato dai tre SSD: BIO/14 - FARMACOLOGIA, CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO.
3. Ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 29 marzo 2006, il numero dei docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa (dipendenti dal SSN o da altri enti convenzionati) non può superare il 30% del totale del corpo docente della Scuola di Specializzazione ed il numero dei docenti a contratto titolari di incarichi retribuiti non può superare il limite massimo del 10% del corpo docente della Scuola di Specializzazione.
4. La copertura degli insegnamenti da parte di Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio, avverrà su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione secondo la modalità riportata all'Art. 2 comma 4 del "*Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010*", emanato con D.R. n. 627 del 24/07/2014 e modificato da ultimo con D.R. n. 251 del 28/03/2017. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. Per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
5. L'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo oneroso di cui al precedente comma 3 del presente articolo è regolata dall'Art. 2 e dall'Art. 3 del succitato Regolamento di Ateneo. I titolari di contratti di insegnamento di cui al presente comma partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo e non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

  
5



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO


## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

6. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno della Scuola di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.
7. I CFU delle attività formative, di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento e non ricomprese nelle attività professionalizzanti (attività di tirocinio), sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

### **Art. 8 - Modalità di elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio della Scuola**

1. Ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza di una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il numero di rappresentanti in seno al Consiglio sarà pari ad uno in caso di attivazione di un solo anno di corso e pari a due in caso di attivazione di soli due o tre anni di corso.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi sono indette dal Direttore della Scuola ed il mandato dura due anni accademici. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza di cui al precedente comma 1, spetta a tutti gli specializzandi della Scuola di Specializzazione.
3. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti degli specializzandi il Direttore della Scuola convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, una Assemblea Straordinaria degli Specializzandi della Scuola per procedere alla elezione dei loro rappresentanti per il successivo biennio. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea, il Direttore della Scuola provvede alla designazione di due scrutatori, scelti tra i componenti del Consiglio della Scuola che non hanno l'elettorato attivo.
4. Per eleggere le rappresentanze degli specializzandi, ogni elettore dispone di una sola preferenza. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo (arrotondato per difetto) degli aventi diritto e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto l'iscritto da minor tempo e in caso di parità ulteriore, il più giovane di età. Qualora il quorum non venga raggiunto l'organo rappresentativo rimane privo della rappresentanza degli specializzandi per il relativo biennio accademico. La mancanza della Rappresentanza elettiva degli Specializzandi non inficia la valida costituzione del Consiglio della Scuola.
5. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio della Scuola con l'inizio dell'anno accademico e durano in carica due anni accademici.
6. In caso di decadenza o di dimissioni dei rappresentanti eletti, subentrano i candidati non eletti presenti nella rispettiva graduatoria. Se la graduatoria risulta esaurita, sono indette e svolte elezioni suppletive con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, tranne nei 12 mesi

 6 *me*



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

antecedenti la scadenza del mandato. I nuovi eletti entrano immediatamente a far parte del Consiglio della Scuola e rimangono in carica fino al termine del mandato dei rappresentanti sostituiti.

7. Lo specializzando che consegua il titolo finale decade automaticamente dalla carica.

### TITOLO II — FORMAZIONE

#### Art. 9 - Ordinamento didattico della Scuola

1. L'Ordinamento didattico della Scuola (ALLEGATO 1 al presente Regolamento) è conforme a quello inserito nel sito del MIUR Banca Dati Offerta Formativa/RAD Scuole di specializzazione (*cod. ord. 7493*) ed allegato al D.R. n. 568 del 25 maggio 2015 relativo all'integrazione del regolamento didattico di Ateneo dell'Università Magna Graecia di Catanzaro con l'istituzione delle Scuole di specializzazione di area sanitaria riordinate ai sensi del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68.
2. Ai sensi del D. I. 4 febbraio 2015, n. 68, per il conseguimento del Titolo di Specialista in Farmacia Ospedaliera, lo specializzando in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, di cui almeno 168 CFU sono riservati ad attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale.  
I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative di cui al successivo comma 3, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono, a loro volta, articolate in ambiti omogenei di sapere caratterizzati dai rispettivi settori scientifico disciplinari (SSD). È comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di specializzazione, il 70% dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti.
3. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
  - a) attività di base a cui sono assegnati 15 CFU;
  - b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati 195 CFU;
  - c) attività affini o integrative a cui sono assegnati 15 CFU;
  - d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10 CFU.
  - e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.
4. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al precedente comma 3, ai sensi del D. I. 4 febbraio 2015, n. 68, è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 168 CFU (ALLEGATO 1).
5. Ai sensi dell'Art. 2, comma 5 del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, i CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio Sanitario Nazionale.

7



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

6. Le attività di base di cui al comma 3 sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze generali per la preparazione dello specializzando. I relativi SSD sono riportati nell'ALLEGATO 1 al presente Regolamento.
7. Le attività caratterizzanti di cui al comma 3, alle quali sono assegnati 195 CFU, sono articolate in:
  - a) un ambito denominato tronco comune specifico (53 CFU);
  - b) un ambito denominato tronco comune interdisciplinare (5 CFU);
  - c) un ambito denominato Discipline Specifiche della Tipologia Farmacia Ospedaliera (ambito specifico per la tipologia della Scuola) identificato dai tre SSD (BIO/14 - FARMACOLOGIA, CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO) specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, al quale sono assegnati 137 CFU, pari al 70% delle attività caratterizzanti.
8. Le attività affini o integrative di cui al comma 3 sono comprese nell'ambito denominato Discipline integrative, identificato da SSD (ALLEGATO 1) utili alle integrazioni multidisciplinari.
9. Le attività finalizzate alla prova finale di cui al comma 3, comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante. La tesi deve essere svolta in uno dei SSD compresi nell'Ambito disciplinare "Discipline specifiche della tipologia Farmacia Ospedaliera" (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09).
10. Le altre attività di cui al comma 3 comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili all'ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

### **Art. 10 - Obiettivi formativi**

Gli obiettivi formativi della Scuola sono conformi a quelli specificati nell'Allegato al D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015 e sono riportati nell'ALLEGATO 2 al presente Regolamento.

### **Art. 11 - Piano Didattico**

1. Il Piano Didattico della Scuola, approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nella seduta del 30/06/2015, contenente l'elenco delle attività didattiche frontali (lezioni ed esercitazioni universitarie teorico-pratiche) e delle attività professionalizzanti ( tirocinio)

 8 



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

- articolate nei 4 anni di corso, con l'indicazione dei SSD, della Tipologia delle attività formative e dell'ambito disciplinare, è riportato nell'ALLEGATO 3 al presente Regolamento.
2. L'organizzazione didattica del corso di studi viene annualmente approvata dal Consiglio della Scuola, con conseguenti possibilità di variazione, fermo restando l'Ordinamento didattico della Scuola di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.
  3. Le attività professionalizzanti obbligatorie previste dalla Scuola sono conformi a quelle specificate nell'Allegato al D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015 per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia Farmacia Ospedaliera e sono riportate nell'ALLEGATO 2 al presente Regolamento. All'inizio di ciascun anno di corso, ad ogni specializzando vengono assegnate le attività professionalizzanti previste dal regolamento didattico e che saranno svolte presso le strutture Farmaceutiche Ospedaliere e Territoriali del SSN sotto la guida di tutors specialistici ("tutors di attività di tirocinio") della rete formativa e sotto la supervisione di un tutor accademico.

### **Art. 12 - Formazione nella Rete Formativa**

1. La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella specifica banca dati dell'offerta formativa. Le strutture ospedaliere e territoriali che fanno parte della rete formativa possiedono i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente e garantiscono lo svolgimento delle attività specificate nell'Allegato al D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015 per il numero di ore richiesto. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale nel quale verranno identificati i requisiti e gli standard specifici della Tipologia Farmacia Ospedaliera, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola, di cui all'Art. 3, comma 3 del citato D.I. 68/2015, restano fermi i requisiti e gli standard di cui al decreto 29 marzo 2006.
2. Le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta. Ai sensi del citato D.I. 68/2015, la rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dall'Università.
3. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato alle Unità Operative o strutture assimilabili delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura



# UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa dell'Università.

### **Art. 13 - Tutor**

1. Nella Scuola sono individuate due figure che svolgono funzioni tutoriali: il tutor accademico (o tutor individuale/supervisore) ed il tutor di attività di tirocinio (o tutor specifico).

2. *Tutor accademico (o tutor individuale/supervisore)*

Il docente tutore é un docente strutturato dell'Ateneo facente parte del Consiglio e che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio. Ai sensi degli articoli 3 comma 4 e 4 comma 5 del D.I. 68/2015, il docente con funzioni tutoriali é il docente che ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola. Il numero degli specializzandi per tutor non può essere superiore a 3.

3. *Tutor di attività di tirocinio (o tutor specifico)*

Nello svolgimento delle attività professionalizzanti lo specializzando opera sotto la guida costante di un tutor (di attività o tutor specifico) che ne è responsabile. Il tutor è di norma un farmacista specialista in Farmacia ospedaliera che opera in qualità di dirigente nelle varie strutture della rete formativa dove ruotano gli specializzandi.

Il tutor è il referente dello specializzando nella struttura in cui si svolge l'attività pratica e di tirocinio:

- spiega l'obiettivo dell'attività da svolgere;
- inserisce lo specializzando nel gruppo di lavoro;
- controlla e attesta la frequenza;
- controlla il comportamento e l'apprendimento dello specializzando;
- individua specifici compiti al singolo specializzando e vigila sulla loro esecuzione;
- valuta i risultati;
- esprime un giudizio finale sull'attività complessiva dello specializzando.

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Responsabile dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il farmacista in formazione;
- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività pratiche e di tirocinio da esso svolte nella Struttura, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

I nominativi dei tutor vengono approvati dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è

 10 



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso. I tutor possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

### **Art. 14 - Registrazione delle attività formative professionalizzanti: libretto-diario**

I farmacisti in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto-diario personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente le ore, il numero e la tipologia delle attività di tirocinio svolte che vengono attestate dal tutor di attività e certificate dal responsabile della struttura, servizio farmaceutico dell'ASP o struttura ospedaliera, presso cui il farmacista ha svolto la sua formazione. Gli studenti svolgeranno il tirocinio professionale in più sedi in relazione ai requisiti assistenziali e al numero di studenti che di volta in volta potranno essere seguiti da ciascuna struttura. Completato lo svolgimento di ogni argomento, il tutor di attività che ha seguito lo studente nelle specifiche attività dovrà esprimere sul libretto-diario un giudizio sull'attività svolta dallo specializzando del quale si terrà conto nella valutazione della prova finale; sarà cura del Dirigente della Struttura inviare al Direttore della Scuola di Specializzazione un certificato nel quale si attesta il numero complessivo di ore di frequenza nell'a.a., la tipologia delle attività professionalizzanti svolte in relazione ai requisiti assistenziali previsti ed il grado di apprendimento. Al termine di ogni anno di corso, lo specializzando deve consegnare il libretto-diario al tutor accademico il quale verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

### **Art. 15 - Frequenza**

1. La frequenza alle attività formative (corsi universitari ed attività del tirocinio professionalizzante) della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione.
2. La regolare frequenza ai corsi universitari è certificata da ciascun docente che, a conclusione del corso, invia al Direttore una comunicazione scritta e firmata contenente i nominativi degli specializzandi che hanno regolarmente frequentato le lezioni, le attività teorico-pratiche o le altre tipologie di attività didattica previste nell'ambito del corso; l'attestazione di avvenuta frequenza non sarà rilasciata in caso di assenze superiori al 30 % delle ore di didattica previste per un singolo corso o modulo di corso integrato.
3. La frequenza alle attività formative professionalizzanti (tirocinio) è obbligatoria e, ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68, l'impegno orario deve essere quello necessario a garantire almeno 30 ore per ogni CFU professionalizzante previsto dal piano didattico dell'anno di corso. La frequenza e lo svolgimento dei programmi è testimoniata dal



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

libretto-diario e dall'attestato di frequenza rilasciato dai Dirigenti delle strutture Sanitarie presso le quali il tirocinio è stato svolto.

### **Art. 16 - Periodi di formazione all'estero**

1. Ai sensi dell'Art. 2 comma 11 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68, durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi.
2. Lo specializzando che intenda svolgere un periodo di formazione fuori rete formativa deve presentare al Consiglio della Scuola di Specializzazione il proprio "Learning Agreement" indicante le attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura ad accoglierlo.
3. L'eventuale autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
4. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere coerenti con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione e con il programma di formazione individuale annuale. Pertanto, l'attività è subordinata alla stesura di un progetto formativo, coordinato con il tutor individuale ed il tutor professionale della struttura ospitante, che indichi modalità e tempi di svolgimento dell'attività proposta. Tali attività sostituiranno corrispondenti attività previste dal piano formativo dell'anno di corso per un numero di crediti equivalente.
5. L'attività di cui sopra non deve interferire con i corsi di lezioni frontali e gli esami.
6. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
7. Per gli specializzandi autorizzati a svolgere attività formativa all'estero si applicano le norme per le coperture assicurative previste dallo specifico programma di mobilità internazionale ovvero quanto stabilito dagli Organi competenti di Ateneo.

### **Art. 17 - Formazione fuori rete formativa in Italia**

1. Il Consiglio della Scuola, qualora lo ritenga opportuno e utile al fine di perfezionare la formazione, può, a propria discrezione, consentire allo specializzando di svolgere un periodo di formazione in strutture italiane diverse da quelle della propria rete formativa. Per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di

*Mte*  12



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

- tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero degli specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. Tali periodi formativi fuori rete formativa in strutture italiane potranno svolgersi solo dopo approvazione del Consiglio della Scuola ed acquisizione di specifica convenzione e saranno temporalmente limitati, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio. Per lo svolgimento di attività fuori rete formativa presso istituzioni italiane si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 5 e 6 del precedente Art. 16.
8. Per gli specializzandi autorizzati a svolgere attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa in Italia, si applicano le norme per le coperture assicurative stabilite dagli Organi competenti di Ateneo.
  9. Le attività fuori rete formativa non devono comportare oneri economici per la Scuola.

### TITOLO III — VALUTAZIONE

#### **Art. 18 - Esame di profitto annuale**

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Prima dell'esame, il Direttore verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Inoltre, acquisisce dai docenti affidatari di insegnamenti l'attestazione di frequenza.
3. In caso di mancata attestazione di frequenza alle attività formative di didattica frontale di uno o più corsi e/o qualora sul libretto personale di formazione non risultino certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, lo specializzando non sarà ammesso all'esame di profitto annuale.
4. Coloro che non abbiano maturato la frequenza alle attività formative previste saranno tenuti ad effettuare l'iscrizione in qualità di ripetenti, rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso. Detta iscrizione, ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 10 marzo 1982, n.162, è consentita una sola volta per tutto il corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.
5. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica.
6. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che maturano la frequenza alle attività formative previste a seguito di un periodo di sospensione di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento.
7. L'esame di profitto deve essere svolto al termine dell'anno di corso e la data della prova di esame deve essere comunicata dal Direttore della Scuola alla Segreteria Amministrativa

*mce*

13



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

- almeno 15 giorni prima dell'appello, al fine di consentire la verifica della regolarità contributiva degli specializzandi.
8. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
  9. L'esame è unico ed è inteso a valutare lo specializzando sulle conoscenze e competenze acquisite nell'anno di corso.
  10. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola può predisporre prove *in itinere* in rapporto con gli obiettivi formativi. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere certificate dai tutor di attività di tirocinio (tutor specifici) e dai Dirigenti del servizio farmaceutico dell'ASP o della struttura ospedaliera dove vengono svolte. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal tutor preposto alle singole attività sull'apposito libretto-diario, attribuisce l'avvenuto o il mancato superamento del corso professionalizzante in oggetto. Prove di verifica possono anche svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento. I risultati delle valutazioni *in itinere* non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.
  11. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.
  12. Con il superamento dell'esame di profitto annuale, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.
  13. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
  14. Ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, coloro che non superano l'esame di profitto annuale potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
  15. La Commissione di esame è presieduta dal Direttore della Scuola, o da un suo delegato, ed è composta da tutti i docenti delle materie relative all'anno di corso e, comunque, in numero non inferiore a tre.

### **Art. 19 - Esame di diploma**

1. Il farmacista in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso.

*Mze*

14



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

2. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi entro il mese successivo allo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno.
3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.
4. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva prevista entro i 4 mesi successivi alla scadenza del corso legale degli studi.
5. In caso di assenza all'esame finale, lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
  - a) malattia;
  - b) caso fortuito o forza maggiore.In tali casi, il candidato interessato sarà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
6. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
7. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione delle attività formative di cui al successivo art. 23.
8. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione.
9. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei SSD compresi nell'Ambito disciplinare "Discipline specifiche della tipologia Farmacia Ospedaliera" (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09), in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore che deve essere un docente dello stesso SSD ed appartenente al Consiglio della Scuola.
10. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
11. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Rettore su proposta dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
12. La Commissione è composta da sette docenti della Scuola di Specializzazione ed è presieduta dal Direttore della Scuola. I tutor di attività di tirocinio (tutor specifici) che hanno seguito lo svolgimento del lavoro sperimentale possono firmare la tesi come "Tutor" ed in tale veste presenziare alla seduta dell'esame di Diploma senza far parte della Commissione e senza partecipare alla formulazione del voto.
13. La Commissione valuta il candidato sulla base del curriculum degli studi e dello svolgimento della prova finale. La votazione è definita collegialmente dai membri della Commissione in settantesimi. L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a quarantadue. In caso di votazione massima (70/70), la Commissione, all'unanimità, può concedere la lode.

15



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

14. Il candidato può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
15. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
16. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale predisposto dalla segreteria amministrativa.
17. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera corredato dal supplemento al diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

### **Art. 20 - Valutazione della qualità della didattica e delle attività formative professionalizzanti**

La Scuola, nell'adottare le procedure di assicurazione della qualità, attuerà azioni di riesame rispetto all'attività didattica e al percorso di addestramento professionalizzante anche tenendo conto dei dati sulle carriere degli specializzandi e dell'opinione espressa dagli stessi nei questionari appositamente predisposti. La documentazione prodotta sarà oggetto di analisi periodiche da parte della Scuola nonché di relazioni trasmesse agli Organi competenti di Ateneo e contenenti le proposte di intervento anche alla luce dei possibili margini di miglioramento riscontrati.

## **TITOLO IV — AMMISSIONE, REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE, TRASFERIMENTI, INCOMPATIBILITA', DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione**

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera avviene in conformità alla vigente normativa nazionale recepita nel bando di ammissione al primo anno della Scuola.
2. Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili, i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli.
3. Per la frequenza alla Scuola non sono previste borse di studio. Le eventuali borse di studio finanziate da parte di Enti pubblici e/o privati saranno assegnate secondo i criteri di cui al successivo Art. 22.

### **Art. 22 - Regolamento borse di studio**

16



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

1. L'assegnazione delle borse di studio per la frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro avviene, ai sensi dell'art. 2 della Legge 10.11.1989, n. 398, sulla base della graduatoria di merito formata in occasione degli esami di ammissione.  
Al momento in cui le borse verranno assegnate alla Scuola, gli specializzandi interessati saranno invitati da parte della Direzione della Scuola a presentare domanda di assegnazione della borsa stessa.
2. Perché l'assegnatario della borsa possa godere degli effetti economici della stessa:
  - a) deve aver regolarmente frequentato le attività formative della Scuola di Specializzazione (corsi universitari ed attività del tirocinio professionalizzante) nell'anno in corso al quale è iscritto secondo quanto riportato nell'Art. 15 del presente Regolamento;
  - b) deve aver superato l'esame di profitto annuale al termine dell'anno accademico cui la borsa si riferisce;
  - c) deve trovarsi nelle condizioni di reddito stabilite con decreto ministeriale del MIUR nell'anno accademico di riferimento.
3. Per aver diritto alla conferma della borsa per l'anno successivo in caso di borse pluriennali, l'assegnatario dovrà superare l'esame finale dell'anno per il quale la stessa gli è stata assegnata con una votazione di almeno 27/30, ferme restando le condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2.
4. Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista.

## **Art. 23 - Sospensione delle attività formative**

E' consentita la sospensione delle attività formative per gravidanza e malattia. La richiesta di sospensione, sulla base di presentazione di idonea certificazione medica, deve indicare la data di decorrenza e la data in cui si intende riattivare la carriera. Non è possibile chiedere la sospensione con effetto retroattivo. Si può richiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa dietro presentazione di idonea certificazione medica.

Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa, pena la nullità. Al termine del periodo di sospensione la carriera è riattivata automaticamente.

Gli esami di profitto annuale possono essere effettuati solo dopo il completamento della formazione dell'anno di corso; pertanto, lo specializzando non sarà ammesso all'esame di profitto annuale in mancanza delle attestazioni di frequenza e delle certificazioni delle attività professionalizzanti di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.

## **Articolo 24 - Trasferimento da altro Ateneo**

17



# UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

## SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

1. Per trasferirsi da una Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio di Segreteria Scuole di Specializzazione dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.
2. Le richieste di trasferimento possono essere considerate solo per anni successivi al primo ed esclusivamente nei limiti del numero massimo di posti disponibili, nel rispetto della programmazione vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.
3. La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da certificazione delle attività formative svolte nella Scuola di specializzazione di provenienza. E' necessario allegare certificato delle attività didattiche e delle attività professionalizzanti svolte negli anni di corso frequentati nella Scuola di provenienza.
4. Il trasferimento da altro Ateneo, può essere consentito, previa dichiarazione resa dagli Uffici amministrativi in relazione alla disponibilità di posti ed alle condizioni di ammissibilità, con nulla osta reso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Il trasferimento può essere concesso alle seguenti condizioni:
  - a) il riconoscimento delle attività formative svolte e verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione.
  - b) Solo dopo il primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo aver sostenuto l'esame finale dell'anno in corso. I trasferimenti, stabiliti con Decreto a firma del Rettore, possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
  - c) Nel caso di specializzandi che usufruiscono di posti finanziati da Enti pubblici o privati, il nulla osta del soggetto finanziatore alla cessione del finanziamento residuo all'Università di destinazione o, in alternativa, dichiarazione dello specializzando di rinuncia alla quota residua del finanziamento del contratto.
5. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa di Ateneo.

### **Articolo 25 - Trasferimento ad altro Ateneo**

1. Per trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio di Segreteria Scuole di Specializzazione, presentando il "nulla osta" al trasferimento ottenuto dal Consiglio della Scuola di destinazione ed il "nulla osta" della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.
2. Il trasferimento in uscita è subordinato al parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa dichiarazione resa dagli Uffici amministrativi dell'Università di Catanzaro in relazione alla legittimità della documentazione presentata, ed è vincolato alle seguenti disposizioni:
  - a) Il trasferimento non è consentito al primo ed ultimo anno di corso.

18



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"  
di CATANZARO

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

*Scuola di Specializzazione in  
Farmacia Ospedaliera*

- b) Il numero massimo di trasferimenti non potrà essere in alcun caso superiore ad un iscritto al secondo anno ed un iscritto al terzo anno di corso. Nel caso pervenissero più richieste di trasferimento, la priorità sarà stabilita sulla base della data di presentazione della domanda e dalle motivazioni addotte dallo specializzando.
3. Non sono possibili trasferimenti di specializzandi che usufruiscono di posti finanziati da enti pubblici/privati.

**Art. 26 - Incompatibilità**

L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea ante riforma D.M. 509/99 (sostituito dal D.M. 270/2004), di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale, altra scuola di specializzazione, master universitario, corso di Dottorato di ricerca.

**Art. 27 - Disposizioni finali**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, dalla normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro con enti e strutture coinvolte.

*Mte*

